



REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO".

Il presente Regolamento modifica gli articoli 1 e 2 e abroga il titolo II del precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 036/13312 del 29.12.1997.

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei poteri di annullamento degli atti comunali di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 30 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e dei poteri sostitutivi in materia urbanistica di cui ai commi 6 e 9 del citato art.30.

Art. 2

FINALITA'

Il presente regolamento si pone come finalità la definizione delle procedure di controllo e sostitutive di cui all'articolo precedente, delle competenze e dei termini per l'adozione dei provvedimenti provinciali.

CAPO I

POTERE DI ANNULLAMENTO

Art. 3

OGGETTO DELL'ANNULLAMENTO

1. Può essere annullato dalla Provincia, entro dieci anni dall'emanazione, qualsiasi atto comunale che abbia natura e contenuto autorizzatorio di interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti di pianificazione per il governo del territorio, generali o attuativi, o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro emanazione.
2. Possono altresì essere annullati gli effetti autorizzatori degli interventi edilizi conseguenti alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R.

380/2001, non conformi a prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale per il governo del territorio, generali o attuativi, o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A..

CAPO II

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO

Art. 4

FASI DEL PROCEDIMENTO

La procedura di attuazione delle funzioni di controllo si esplica nelle seguenti fasi:

- a) accertamento dell'illegittimità;
- b) contestazione formale della legittimità;
- c) controdeduzioni degli interessati;
- d) proposta del provvedimento da adottare formulata da parte del Dirigente dell'Area competente in materia di Territorio:
 - archiviazione
 - sospensione
 - annullamento
- e) adozione del provvedimento da parte del Presidente della Provincia;
- f) notifica o comunicazione del provvedimento adottato agli interessati.

Art. 5

ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA'

1. La Provincia può avere notizia dell'illegittimità dell'atto comunale a seguito di specifica segnalazione da parte di terzi, ovvero in conseguenza alla propria attività istituzionale.
2. Nel caso in cui l'attività di vigilanza e controllo di cui al presente regolamento sia sollecitata da parte di soggetti diversi dalla Provincia, la segnalazione dovrà essere presentata per iscritto e contenere, a pena di irricevibilità:
 - estremi dell'atto che si ritiene illegittimo o almeno elementi tali da consentire inequivocabilmente l'individuazione dell'opera e della sua ubicazione;

- motivi della presunta illegittimità;
 - sottoscrizione con firma leggibile.
3. Salvi i casi di irricevibilità o manifesta infondatezza della segnalazione, l'Ufficio competente dell'Area Territorio e Trasporti, al fine di verificare la sussistenza della violazione potrà richiedere al Comune e ad altri Enti eventualmente coinvolti chiarimenti e copia degli atti in loro possesso.
 4. L'accertamento dell'eventuale violazione consiste nell'acquisizione degli elementi di fatto e nella loro valutazione sotto un profilo tecnico-giuridico, al fine di verificare il contrasto con gli strumenti di pianificazione per il governo del territorio o con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro emanazione e si conclude con la contestazione di cui all'articolo successivo.

Art. 6

CONTESTAZIONE FORMALE DELL'ILLEGITTIMITA'

1. Accertato, ai sensi degli articoli precedenti, che l'intervento assentito dal Comune è in contrasto con le prescrizioni urbanistico-edilizie, il Dirigente dell'Area competente in materia di Territorio, detto in prosieguo "Dirigente", procederà alla contestazione delle illegittimità riscontrate al titolare del permesso o della D.I.A. di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La contestazione delle violazioni contiene l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della stessa e costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e con gli effetti di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 7

EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. Valutate le eventuali controdeduzioni presentate dagli interessati e terminata l'istruttoria, il Dirigente ne trasmette le risultanze al Presidente della Provincia e formula la propria motivata proposta di annullamento dell'atto comunale oppure di archiviazione del procedimento.

2. Nel caso in cui il Presidente della Provincia condivida la proposta del Dirigente, emette conforme decreto.
3. Nel caso in cui il Presidente della Provincia non condivida la proposta di provvedimento del Dirigente, chiederà a quest'ultimo un supplemento di istruttoria, motivando il suo dissenso.
4. Il Dirigente, approfonditi gli aspetti segnalati con la richiesta di cui al comma precedente, formula una proposta definitiva di provvedimento al Presidente della Provincia, il quale provvede all'annullamento dell'atto o all'archiviazione del procedimento, rinviando gli atti al Dirigente per i successivi adempimenti.
5. Il decreto che dispone l'annullamento dell'atto comunale deve essere emesso entro diciotto mesi dall'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, e comunque entro dieci anni dalla data di emanazione dell'atto annullato.

Art. 8

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. Il decreto che dispone l'annullamento dell'atto comunale e quello che dispone l'archiviazione del procedimento vengono comunicati, a cura degli Uffici dell'Area competente in materia di Territorio, al titolare del permesso o della D.I.A. di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, al proprietario della costruzione, al progettista e al Comune affinché adotti i provvedimenti conseguenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il decreto che dispone l'annullamento dell'atto comunale, con indicazione dei dati relativi all'immobile e alle opere realizzate, viene altresì reso noto al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune interessato.

Art. 9

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Fino all'emanazione del decreto di annullamento dell'atto comunale o di archiviazione del procedimento, qualora il Dirigente ravvisi che la realizzazione dell'intervento autorizzato comporti il fondato e imminente pericolo di modifica grave o irreversibile del territorio propone senza indugio al Presidente l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione o divieto di inizio dei lavori.

2. Nella proposta di cui al comma 1, il Dirigente evidenzia le ragioni di gravità e urgenza a fondamento della stessa.
3. Si applicano in quanto possibili le procedure previste all'art. 7, commi da 1 a 4.
4. Il decreto di adozione del provvedimento cautelare viene notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile a cura degli Uffici dell'Area competente in materia di Territorio al titolare del permesso o della D.I.A. di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, al proprietario della costruzione, al progettista e comunicato con lettera raccomandata a.r. al Comune interessato, nonché reso noto al pubblico, con indicazione dei dati relativi all'immobile e alle opere realizzate, mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
5. Il decreto di adozione del provvedimento cautelare cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla prima delle notificazioni di cui al comma precedente, non sia stato emesso il decreto di annullamento o, in ogni caso dalla data di archiviazione del procedimento.

TITOLO II

POTERI SOSTITUTIVI

Art. 10

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualora il Comune non adotti o non compia, entro i termini legislativamente previsti, gli atti o gli adempimenti relativi alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica cui sia espressamente obbligato ai sensi di legge, il Presidente della Provincia esercita i poteri sostitutivi secondo le modalità previste dall'articolo successivo.

Art. 11

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI

1. Il Dirigente, accertata la scadenza del termine di legge entro cui il Comune avrebbe dovuto ottemperare agli obblighi di cui all'art. 10, segnala l'inadempienza al Presidente della Provincia, proponendogli l'adozione di un formale atto di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quarantacinque giorni, con l'avviso che, in

caso di inerzia, saranno esercitati i poteri sostitutivi di cui all'art. 30, comma 6, della L.R. 30/2004.

2. Nel caso in cui il Comune non ottemperi alla diffida, il Presidente della Provincia esercita i poteri sostitutivi, ove possibile promuovendo la convocazione dell'organo comunale competente alla deliberazione o all'adozione dell'atto.
3. Qualora non sia possibile agire ai sensi del comma 2 o, comunque, se l'inadempienza del Comune persista nonostante la diffida, il Presidente della Provincia nomina un Commissario *ad acta*, scegliendolo fra i dirigenti e i funzionari della Provincia con qualifica non inferiore a D3, il quale dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla nomina.
4. Il Commissario *ad acta*, all'atto del suo insediamento verifica che l'Amministrazione sostituita non abbia nel frattempo provveduto alla deliberazione.
5. Nel caso di cui al comma 3, il Comune si assume tutte le spese inerenti l'espletamento dell'incarico conferito al Commissario *ad acta*, ivi comprese quelle relative alla difesa processuale degli atti adottati in via sostitutiva e imputabili all'Ente.

Art. 12

NORMA TRANSITORIA

Le norme del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti già pendenti presso l'Area competente in materia di Territorio alla data di entrata in vigore dello stesso.